

REGOLAMENTO (CE) N. 1145/98 DELLA COMMISSIONE**del 2 giugno 1998****che modifica il regolamento (CE) n. 1169/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 6,

considerando che allo scopo di rendere più flessibile la gestione del nuovo sistema introdotto dal regolamento (CE) n. 2202/96 è necessario inserire alcune disposizioni nel regolamento (CE) n. 1169/97 della Commissione⁽²⁾; che a tal fine occorre consentire da un lato, per i contratti di campagna, la stipulazione di una clausola aggiuntiva scritta nell'ambito di ciascun periodo di consegna e dall'altro, per i contratti pluriennali, il riporto di una percentuale limitata dei quantitativi da consegnare nel corso di un periodo di consegna al periodo successivo della medesima campagna; che occorre infine ritardare l'orario di notifica della consegna all'organismo competente;

considerando che alla luce dell'esperienza acquisita nel quadro dei contratti di trasformazione occorre fissare conseguenze finanziarie che siano proporzionali al mancato rispetto dei quantitativi contrattuali da parte delle organizzazioni di produttori; che qualora un'organizzazione di produttori commercializzi la produzione destinata alla trasformazione dei membri di altre organizzazioni di produttori, e/o faccia beneficiare del regime di aiuti produttori individuali, la responsabilità finanziaria del mancato rispetto dei quantitativi contrattuali, con le relative conseguenze, è fissata conformemente alle disposizioni previste all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1169/97, in particolare la lettera c);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1169/97 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i contratti di campagna, il quantitativo previsto per ciascun periodo di consegna di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), può essere modificato mediante una clausola aggiuntiva scritta, ad eccezione del primo periodo per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a).

Tali clausole recano il numero d'identificazione del contratto cui si riferiscono. Esse sono stipulate al più tardi 45 giorni dopo l'inizio del periodo di consegna considerato.

Per ciascun periodo di consegna, il quantitativo da consegnare fissato nella clausola aggiuntiva non può divergere di oltre il 40 % dal quantitativo fissato inizialmente nel contratto per lo stesso periodo. Tuttavia, tale differenza può arrivare al 50 % per le consegne di limoni e di arance durante il terzo e quarto periodo.

I quantitativi consegnati dai nuovi membri di cui all'articolo 8, paragrafo 5, sono compresi nelle clausole».

2) All'articolo 5, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

«I quantitativi da consegnare per ciascun periodo di consegna possono essere riportati al periodo successivo entro il limite massimo del 15 % mediante accordo scritto tra le parti e sempreché sia rispettato il quantitativo globale della campagna considerata.

L'organizzazione di produttori trasmette tale accordo all'organismo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, avendo cura che pervenga a detto organismo al più tardi quindici giorni lavorativi prima della fine del periodo considerato».

3) All'articolo 10, paragrafo 1, il termine «ore 12.00» è sostituito dal termine «ore 18.00».

4) All'articolo 14, paragrafo 5, la parte di frase «secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2200/96» è sostituita da «secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2202/96».

5) All'articolo 20 è aggiunto un nuovo paragrafo 7:

«7. Qualora si constati che i quantitativi effettivamente consegnati per una campagna di commercializ-

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 169 del 27. 6. 1997, pag. 15.